



**SINDACATO AUTONOMO DIPENDENTI
INAIL IN PENSIONE
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
P.le Pastore, 6 - 00144 ROMA**

OGGETTO: TFS PENSIONATI AVVOCATI.

Mercoledì 19 novembre si è svolta in Cassazione un'**udienza pubblica**, nel corso della quale sono stati trattati i ricorsi di 7 ex Avvocati dell'INAIL e dell'INPS, che avevano impugnato le sentenze, con le quali sono stati condannati a restituire la **quota onorari percepita nel loro TFS** (trattamento di fine servizio).

Come è noto (vedasi anche la **lettera circolare del 25 luglio scorso**, pubblicata su questo sito), dopo che del tutto inaspettatamente la **Corte Costituzionale** aveva dichiarato **infondata** la **questione di legittimità** sollevata dal Tribunale di Roma, la **Suprema Corte di Cassazione**, accogliendo le istanze dei difensori degli avvocati, avendo ritenuto che le cause rivestono *"indubbia valenza nomofilattica, dovendo valutarsi i riflessi delle sentenze della Corte cost. n. 8/2023 e n. 73/2024, intervenute successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, sulle questioni di diritto che vengono agitate dalle parti"*, ha rinviato le cause a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza". Come già detto, questa udienza si è svolta lo scorso 19 novembre e si è in attesa di conoscere l'esito.

Gli Avvocati ricorrenti, come gli altri ex colleghi coinvolti nella vexata quaestio, ritengono di avere diritto all'inclusione nel loro TFS della **quota onorari**, che costituiva il **70% della loro retribuzione complessiva**.

Sulla questione ha preso posizione questo Sindacato, auspicando ovviamente l'esito favorevole del giudizio e sostenendo peraltro che il problema avrebbe potuto e potrebbe comunque essere risolto dall'Amministrazione dell'INAIL applicando la **legge n. 88/1989 (artt. 5 e 55)**, tuttora in vigore, secondo cui *"in forza della pari dignità tra disposizioni legislative e nel rispetto del criterio cronologico delle leggi, i Consigli di Amministrazione degli Enti hanno la facoltà di formare nuovi regolamenti in materia di trattamenti di fine servizio, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975 n. 70"*.

Si esprime riserva di fornire notizie.

LA SEGRETERIA NAZIONALE